

**REGOLAMENTO PROVINCIALE DI ATTUAZIONE DEL CAPO IV DELLA LR n. 21/2000
“STRADE DEL VINO” E/O “DEI SAPORI”**

**CAPO I
NORME GENERALI**

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione previste dal Capo IV della Legge Regionale (LR) n. 21/2000 (*Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle “Strade del vino”*) in materia di:

- identificazione degli standard minimi di qualità;
- linee-guida per il disciplinare finalizzato alla costituzione, alla realizzazione ed alla gestione delle “strade del vino e dei sapori”;
- attività informative, divulgative e promozionali;
- criteri e modalità di concessione dei contributi.

Art. 2

Caratteristiche delle “Strade del vino”

1. Le “Strade del vino” sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell’Unione Europea (UE), lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole - singole o associate - aperte al pubblico.

2. Le “Strade del vino” sono un sistema integrato di offerta turistica e costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione vitivinicola e le relative produzioni possono essere promossi e pubblicizzati come tali.

3. La denominazione di una “Strada del vino” può identificarsi con il nome del territorio a vocazione vitivinicola, con il nome di un vino quando lo stesso rappresenti significativamente la produzione del territorio evocandone l’area geografica ovvero con il nome di qualsiasi elemento rappresentativo caratterizzante il territorio stesso, purché non generi incerta informazione negli utenti.

4. Una “Strada del vino” può articolarsi in più percorsi omogenei aventi diversa denominazione e può ricadere in più zone a denominazione di origine geografica, come pure nell’ambito della stessa zona possono essere individuate e segnalate più “Strade del vino”.

5. La “Strada del vino” può avere anche un tracciato regionale, purché il percorso per cui si richiede il riconoscimento ricada nel territorio provinciale di competenza.

Art. 3

Caratteristiche delle “Strade dei sapori”

1. Come previsto dall’art. 22 della LR 21/2000 possono essere costituite anche strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni tradizionali, tipiche e di qualità, ricadenti nel territorio provinciale.

2. A tale fine si intendono per produzioni tradizionali (prodotti agroalimentari tradizionali) le produzioni agricole che beneficiano del riconoscimento nazionale come stabilito dal D. Lgs. n. 173/1998 e dal D.M. n. 350/1999, mentre per produzioni di qualità e tipiche quelle che beneficiano di una denominazione protetta o di un indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. CEE 2081/1992 e succ. modifiche.

3. Le “Strade dei sapori” costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione agricola e le relative produzioni tipiche e di qualità possono essere pubblicizzati sotto forma di offerta turistica.

Art. 4

Soggetti promotori delle “Strade del vino”

1. Le “Strade del vino” sono promosse dalle aziende vitivinicole - singole o associate - unitamente agli Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, organizzazioni delle aziende vitivinicole singole o associate, associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, aziende agricole singole o associate, altri operatori economici, Enti e associazioni pubbliche o private operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati.

2. I Comitati promotori per la costituzione, realizzazione e gestione delle “Strade del vino” si formano tra i soggetti di cui al comma 1 ed agli stessi devono aderire almeno:

a) cinque aziende vitivinicole ubicate nel territorio provinciale;

b) almeno cinque strutture ubicate nel territorio provinciale tra:

- cantine di trasformazione agroindustriale singole e/o associate oppure imprese agroindustriali per produzioni a denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta oppure consorzi di tutela vini a DOCG e/o DOC della provincia di riferimento;

- enoteche e botteghe del vino;

- aziende agrituristiche di cui all’art. 2 della LR 25/1996;

- esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande oppure imprese turistico-ricreative;

- musei della vite e del vino o musei etnografici e/o enologici.

3. Nella costituzione dei Comitati promotori le aziende vitivinicole devono in ogni caso rappresentare la maggioranza dei soggetti aderenti.

Art. 5

Soggetti promotori delle “Strade dei sapori”

1. Le “Strade dei sapori” sono promosse dalle aziende produttrici di prodotti tipici e di qualità - singole o associate - unitamente agli Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, organizzazioni delle aziende singole o associate, associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio agricolo, aziende agricole singole o associate, altri operatori economici, Enti e associazioni pubbliche o private operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati.

2. I Comitati promotori per la costituzione, realizzazione e gestione delle “Strade dei sapori” si formano tra i soggetti di cui al comma 1 ed agli stessi devono aderire almeno:

a) cinque aziende produttrici del prodotto interessato tradizionale, tipico o/e di qualità ubicate nel territorio provinciale;

b) almeno cinque strutture ubicate nel territorio provinciale tra:

- cantine di trasformazione agroindustriale singole e/o associate;

- associazioni e consorzi di produttori tipici, tradizionali e di qualità;

- aziende agrituristiche;

- esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande;

- imprese turistico-ricreative.

3. Nella costituzione dei Comitati promotori le aziende produttrici del prodotto interessato devono in ogni caso rappresentare la maggioranza dei soggetti aderenti.

Art 5 bis

“Strada del vino e dei sapori”

1. La “Strada del vino” può denominarsi anche “Strada dei sapori” qualora vi partecipino almeno cinque aziende che producano prodotti agroalimentari tipici, tradizionali e di qualità come previsto dal comma 2 del precedente art. 3.

CAPO II

STANDARD MINIMI DI QUALITA’

Art. 6

Standard minimi di qualità comuni agli aderenti alle “Strade del vino” e “dei sapori”

1. I soggetti aderenti alle “Strade del vino” e/o “dei sapori”, con esclusione degli Enti ed Organizzazioni di cui agli art. 4, c. 1 e 5 c. 1 del presente regolamento, devono soddisfare le seguenti caratteristiche qualitative minime:

a1) per gli aderenti alla “Strada del vino”: ubicarsi all’interno della zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 oppure, nel caso di aziende associate di vinificazione ovvero di vinificazione ed imbottigliamento, anche al di fuori della zona di produzione, purché ciò sia previsto dalla normativa dei disciplinari di produzione dei relativi vini DOC e DOCG;

a2) per gli aderenti alla “Strada dei sapori”: ubicarsi all’interno della zona di produzione prevista dalla DOP o dall’IGP;

b) dotarsi di aree attrezzate per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti;

- c) mettere a disposizione locali da adibirsi a luogo di accoglienza degli ospiti;
 - d) esporre l'orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il soggetto responsabile della "Strada del vino" e/o "dei sapori";
 - e) esporre la mappa del territorio della "Strada del vino" e/o "dei sapori", con il percorso ben visibile e l'indicazione dell'offerta enogastronomica;
 - f) offrire materiale informativo, approvato dal soggetto gestore, sulla "Strada del vino" e/o "dei sapori" e sulle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda.
2. I soggetti aderenti alle "Strade del vino" e/o "dei sapori" che non soddisfano le caratteristiche qualitative minime di cui al comma 1 e quelle specifiche di cui al successivo articolo 7, vengono esclusi dal novero degli aderenti alla "Strada del vino" e/o "dei sapori". Detta esclusione viene revocata qualora il soggetto respinto provveda, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione, al raggiungimento delle caratteristiche qualitative minime.

Art. 7

Standard minimi di qualità specifici per i soggetti aderenti alle "Strade del vino"

1. Le aziende vitivinicole devono:

- a) disporre di locali di degustazione attrezzati conformemente alle disposizioni di legge per l'accesso al pubblico, con i servizi igienici ad uso visitatori;
- b) dare la possibilità di visite guidate alla cantina e ai vigneti;
- c) vendere al pubblico i propri vini in bottiglia etichettata e confezionata;
- d) produrre almeno un vino a DOC o DOCG ovvero un vino proveniente da agricoltura biologica o da vitigno autoctono della Regione Friuli Venezia Giulia ricompreso nella classificazione delle varietà di viti prevista dall'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999;
- e) esporre in modo ben visibile, nella sala di degustazione, il prezzo dei vini in vendita ed organizzare degli assaggi-degustazione;
- f) indicare nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda solo il nome della stessa, i numeri di telefono, fax, e-mail, il sito internet, l'orario, i giorni di apertura;
- g) esporre all'ingresso del centro aziendale il logo comune ed il simbolo della "Strada del vino" ("e dei sapori");
- h) disporre di bicchieri in vetro da degustazione adeguati alle tipologie di vino da offrire;
- i) assicurare adeguata pulizia ai luoghi prossimi ed esterni all'azienda, che devono essere liberi da materiali da ingombro, attrezzature in disuso o altri ostacoli.

2. Le aziende agrituristiche, qualora esse stesse non siano produttrici di vini DOC o DOCG, devono:

- a) esporre in modo ben visibile non meno di cinque vini delle aziende vitivinicole della "Strada del vino" ("e dei sapori");
- b) tenere la carta dei vini di almeno tre aziende vitivinicole e privilegiare nella somministrazione agli ospiti i vini delle aziende vitivinicole facenti parte della "Strada del vino" ("e dei sapori");
- c) vendere prodotti prevalentemente di propria produzione o trasformazione o comunque provenienti dal territorio regionale;
- d) assicurare adeguata pulizia ai luoghi prossimi ed esterni all'azienda, che devono essere liberi da materiali da ingombro, attrezzature in disuso o altri ostacoli;
- e) tenere la carta dei vini delle aziende vitivinicole e privilegiare, nella somministrazione agli ospiti, i vini delle aziende vitivinicole facenti parte della "Strada del vino" ("e dei sapori"), con particolare riferimento a quelli provinciali.

3. Le aziende agricole specializzate in produzioni tipiche, qualora non produttrici di vino DOC o DOCG devono:

- a) esporre in modo ben visibile non meno di cinque vini delle aziende vitivinicole provinciali aderenti alla "Strada del vino";
- b) offrire materiale informativo circa le produzioni agricole e/o trasformate che caratterizzano l'azienda stessa;
- c) dare la possibilità di visite guidate all'azienda agricola;
- d) vendere al pubblico i propri prodotti ed esporre in modo ben visibile i relativi prezzi di vendita;
- e) assicurare adeguata pulizia ai luoghi prossimi ed esterni all'azienda, che devono essere liberi da materiali da ingombro, attrezzature in disuso o altri ostacoli.

4. Le imprese artigiane devono:

- a) svolgere attività collegate alle produzioni tipiche (vino e/o prodotti agroalimentari) che caratterizzano il territorio provinciale;
- b) consentire ai visitatori, anche attraverso visite guidate (ove possibile), di prendere visione delle fasi di lavorazione dei prodotti dell'azienda stessa.
5. Le enoteche e/o botteghe del vino devono:
- a) esporre vini delle aziende aderenti alla "Strada del vino", con particolare rilievo per quelli provinciali, ed i relativi prezzi di vendita;
- b) promuovere ed organizzare annualmente iniziative a favore dei consumatori atte a valorizzare le produzioni enologiche (quali brevi corsi di degustazione dei vini) per un loro corretto abbinamento con i prodotti della gastronomia regionale;
- c) essere dotate di uno spazio di degustazione e di appositi calici, in vetro, per la miscita dei vini.
6. Gli esercizi di ristorazione devono:
- a) tenere la carta dei vini delle aziende vitivinicole e privilegiare, nella somministrazione agli ospiti, i vini delle aziende vitivinicole facenti parte della "Strada del vino", con particolare riferimento a quelli provinciali;
- b) inserire nel menù di degustazione almeno due piatti tipici della zona;
- c) esporre, in apposita area visibile agli ospiti, un congruo numero di bottiglie dei vini delle aziende vitivinicole facenti parte della "Strada del vino" ("e dei sapori");
- d) fare uso di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e dotarsi di personale adeguatamente preparato ad illustrare le caratteristiche vitivinicole della zona.
7. Le imprese turistico-ricettive, qualora siano dotate di ristorante interno, devono soddisfare le condizioni di cui al precedente comma 6.
8. I musei della vite e del vino devono:
- a) tenere l'apertura al pubblico negli orari concordati con il soggetto responsabile della "Strada del vino" ("e dei sapori");
- b) promuovere iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola propria della "Strada del vino" (e "dei sapori").
9. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono:
- a) collaborare con la "Strada dei vini" e/o "dei sapori" per la predisposizione di materiale informativo;
- b) favorire la conoscenza delle "Strade del vino" ("e dei sapori") attraverso la diffusione di materiale informativo e promozionale.
10. Gli Enti locali devono:
- a) essere ubicati almeno in parte all'interno della zona di produzione DOC e DOCG di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 o nelle aree DOP o IGP;
- b) promuovere la conoscenza delle "Strade del vino" e/o "dei sapori" attraverso la diffusione di materiale informativo e cartellonistico nonché adoperarsi per rendere fruibile al meglio la viabilità lungo le strade stesse.
11. Le organizzazioni professionali agricole devono:
- a) concorrere a promuovere la costituzione delle "Strade del vino" ("e dei sapori") sensibilizzando i propri associati;
- b) promuovere, attraverso i propri mezzi di comunicazione, la conoscenza delle "Strade del vino" ("e dei sapori") al fine di incentivare le aziende agricole ad aderire all'Associazione;
- c) favorire, attraverso iniziative culturali, sportive e ricreative, la conoscenza degli ambiti agricoli in cui ricadono le "Strade del vino" (e "dei sapori").

CAPO III RICONOSCIMENTO DELLE "STRADE" E DISCIPLINARE

Art. 8

Adempimenti del Comitato promotore

1. Ai fini del riconoscimento della "Strada del vino" e/o "dei sapori", il legale rappresentante del Comitato promotore inoltra alla Giunta Provinciale, per il tramite del Servizio Agricoltura, apposita istanza indicando il nominativo della strada, ovvero delle strade, che si intendono promuovere, con allegata la seguente documentazione:

- a) proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della “Strada del vino” e/o “dei sapori”;
 - b) cartografia in scala 1:100.000, ovvero in scala a maggior dettaglio quando le condizioni di rappresentazione del territorio e degli elementi che lo caratterizzano esigono tale definizione, con la individuazione del percorso su cui insiste la “Strada del vino” e/o “dei sapori”;
 - c) verbale di costituzione del Comitato promotore in forma di scrittura privata, registrata, sottoscritto da tutti i soggetti aderenti e riportante l’indicazione del legale rappresentante del Comitato stesso nonché gli estremi del mandato conferitogli per sottoscrivere la domanda anche in nome e per loro conto, nonché l’impegnativa alla realizzazione del progetto da parte dei singoli legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato;
 - d) dichiarazione, da parte di ciascun aderente, di trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 6, comma 1, o - in alternativa - di impegnarsi a raggiungere il possesso degli standard minimi di qualità di cui al succitato art. 6 entro sei mesi dall’atto di costituzione del Comitato di gestione;
 - e) copia delle delibere degli Enti pubblici e delle associazioni di adesione al Comitato promotore.
2. Il Comitato promotore, una volta ottenuti l’approvazione del disciplinare della “Strada del vino” e/o “dei sapori” ed il riconoscimento da parte della Giunta Provinciale a termini dell’articolo 17, comma 1 della LR 21/2000, si trasforma in Comitato di gestione e diventa altresì il soggetto responsabile della “Strada” medesima non appena adempito all’obbligo di cui al successivo comma 3.
3. Entro novanta giorni dalla data di avvenuto riconoscimento della “Strada del vino” e/o dei “sapori”, il Comitato di gestione presenta alla Provincia copia autenticata dell’atto di costituzione del Comitato stesso.
4. Qualora, entro il termine di un anno dal riconoscimento della “Strada del vino” e/o “dei sapori”, il Comitato di gestione non abbia avviato l’attività di cui al successivo articolo 10 comma 3, il riconoscimento della medesima viene revocato con atto della Giunta Provinciale

Art. 9

Contenuti minimi del disciplinare-tipo

1. Il disciplinare delle “Strade del vino” e/o “dei sapori” deve contenere almeno:
 - a) l’indicazione del nome della “Strada del vino” e/o “dei sapori”;
 - b) la descrizione del logo specifico identificativo della “Strada del vino” e/o “dei sapori” e le norme per il relativo uso nel rispetto del presente regolamento;
 - c) le modalità di accesso all’associazione e la tipologia dei requisiti previsti, che non devono contrastare con quelli indicati dal presente regolamento;
 - d) gli obblighi per gli associati, le modalità ed i casi di esclusione, le incompatibilità, le inammissibilità e le eventuali sanzioni per le inadempienze;
 - e) l’obbligo per gli associati di aver effettuato, da parte del titolare dell’azienda o da parte di dipendenti o collaboratori, almeno un corso di ospitalità e/o accoglienza di minimo 90 ore presso con enti/istituti/associazioni accreditate;
 - f) l’indicazione degli organismi interni quali Assemblea, Consiglio direttivo, Presidente, Collegio sindacale, con specificazione delle loro funzioni;
 - g) le norme riguardanti le nomine ed il funzionamento degli organismi medesimi, le modalità di voto e di scioglimento dell’assemblea;
 - h) gli obblighi di contribuzione da parte di ciascun associato in funzione delle diverse categorie di appartenenza, intesi sia come quota fissa di adesione sia come quota annuale;
 - i) le norme per la risoluzione delle controversie;
 - l) le norme che prevedano equilibri nella rappresentatività delle varie categorie in seno al Consiglio direttivo, nel caso in cui la “Strada del vino” e/o “dei sapori” insista su un territorio con più denominazioni di origine.
2. Il disciplinare deve prevedere che il Consiglio sia costituito da non meno di sette componenti eletti dall’assemblea dei quali almeno quattro in rappresentanza della categoria di cui all’articolo 4, comma 2, lett. a (oppure di cui all’art. 5 comma 2 lett. a), almeno due in rappresentanza delle categorie di cui all’articolo 4, comma 2, lett. b (oppure di cui all’art. 5 comma 2 lett. b) e almeno uno in rappresentanza delle associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo. Nel Consiglio deve esser presente almeno un rappresentante di operatori privati o associazioni/enti del territorio provinciale di cui all’art. 16 comma 2 della LR 21/2000.
3. I soggetti aderenti alla “Strada del vino” e/o “dei sapori” si riuniscono in assemblea almeno una volta all’anno con scopi consultivi e propositivi. Spetta all’assemblea eleggere il Consiglio direttivo ed il Collegio sindacale.

4. Ai fini costitutivi e per l'adozione del disciplinare, l'assemblea è costituita dai soggetti aderenti alla "Strada del vino" e/o "dei sapori" ed in possesso degli standard minimi di qualità di cui al presente regolamento o che si sono impegnati a raggiungerlo.

5. La richiesta di adesione alla "Strada del vino" e/o "dei sapori" è libera e volontaria e comporta l'impegno a sottoscrivere il disciplinare che ne regola il funzionamento e ne garantisce il livello qualitativo. L'ammissione di un nuovo soggetto, una volta riconosciuto il Comitato di gestione, è subordinata all'accertamento, da parte del Comitato stesso, del possesso dei requisiti previsti in capo al richiedente. La sussistenza di tali requisiti viene confermata di anno in anno per tutti gli aderenti. Con l'ammissione, il soggetto aderente alla "Strada" accede ai servizi connessi.

Art. 10

Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione di cui all'articolo 17 della LR 21/2000 riveste la forma di organismo associativo senza scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice civile, che si costituisce a mezzo di atto pubblico registrato, con il compito di realizzare e gestire una o più "Strade del vino" e/o "dei sapori", diffondere la loro conoscenza, promuovere e valorizzare il territorio, le peculiarità enologiche e storico-culturali presenti nell'ambito della/e "Strada/e" stessa/e attraverso note informative, divulgative, materiale illustrativo, partecipazione a fiere e manifestazioni ed altre iniziative da attuare con ogni mezzo di comunicazione ritenuto idoneo per il raggiungimento dell'obiettivo.

2. Il Comitato di gestione, attraverso il proprio Presidente, rappresenta in ogni sede la "Strada del vino" e/o "dei sapori", ne cura il funzionamento e l'organizzazione delle attività e svolge i compiti allo stesso attribuiti in conformità alla LR 21/2000 ed al presente regolamento.

3. Il Comitato di gestione è chiamato a:

a) gestire la "Strada del vino" e/o "dei sapori" nel rispetto del disciplinare approvato;

b) pianificare le attività inerenti a:

- l'omologazione dei soggetti aderenti;

- la verifica del mantenimento dei requisiti necessari da parte dei soggetti aderenti;

- gli orari di apertura al pubblico delle aziende vitivinicole e degli altri soggetti aderenti;

- la redazione di materiale illustrativo e divulgativo della "Strada";

- l'organizzazione di visite guidate, attraverso l'impiego di personale qualificato e con conoscenza correntemente di almeno un'altra lingua comunitaria;

- la promozione della "Strada del vino" e/o "dei sapori".

4. Il Comitato di gestione deve:

a) inviare al Servizio Agricoltura, entro il 15 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività che intende svolgere unitamente ad un elenco dei soci ed alla dimostrazione che sussistono ancora le condizioni per il riconoscimento della "Strada del vino" e/o "dei sapori";

b) comunicare al Servizio Agricoltura le eventuali variazioni del disciplinare per l'approvazione da parte della Giunta Provinciale ;

c) riservare il logo ed il nome della "Strada del vino" e/o "dei sapori" ai soli associati;

d) inviare al Servizio Agricoltura, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente sia sotto l'aspetto amministrativo sia sotto l'aspetto finanziario;

e) verificare che gli associati rispettino gli standard minimi previsti dal presente regolamento nei tempi dallo stesso indicati.

5. L'attività promozionale attuata dal Comitato di gestione deve essere riferita alla globalità dei soggetti aderenti alla "Strada".

Art. 11

Controlli

1. La Provincia, direttamente o tramite altri soggetti delegati, può eseguire controlli presso gli aderenti alle "Strade del vino" e/o "dei sapori".

2. Qualora, in tali occasioni, emergano difformità rispetto al mantenimento dei requisiti previsti dal regolamento o/e dal disciplinare-tipo, la Provincia diffida il Comitato di gestione a regolarizzare la situazione entro il termine di 90 gg dalla comunicazione, che avverrà a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Trascorso infruttuosamente tale termine, la Provincia revocherà il riconoscimento e provvederà al recupero di eventuali somme contributive indebitamente percepite dal Comitato.

4. Per le “Strade del vino” e/o “dei sapori” che hanno un tracciato sovra-provinciale, ogni Provincia si impegna ad informare le altre, che vi abbiano interesse, sulle procedure di attuazione del presente regolamento che possono incidere sull’attività comune.

CAPO IV PROMOZIONE

Art. 12

Modalità

1. Le “Strade del vino” e/o “dei sapori” devono essere indicate, nella cartellonistica, dal rispettivo logo identificativo che ne accompagna i simboli nonché da una mappa indicante il percorso stradale, la localizzazione e la simbologia dell’offerta enoturistica tipica e di qualità complessiva, nel rispetto della segnaletica informativa prevista ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e posta lungo il percorso delle “Strade del vino”.

2. Su tutto il materiale divulgativo, promozionale ed informativo dovranno comparire i simboli della Provincia, della Regione FVG e della Turismo FVG.

3. Il Comitato di gestione dovrà fornire annualmente, assieme alla documentazione di cui all’art. 11 comma 4 lett. a), un piano di distribuzione e promozione della “Strada”. Il materiale divulgativo dovrà essere fornito, in misura da concordare, agli uffici IAT della provincia in cui la “Strada” è ubicata.

CAPO V

CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI

Art. 13

Beneficiari e spese ammissibili

1. I contributi vengono erogati ai Comitati di gestione ed agli Enti locali di cui all’art. 16 comma 2 della LR 21/2000, nel limite massimo del 60% delle spese ammissibili e per i seguenti interventi:

- a) predisposizione di materiale informativo, divulgativo e illustrativo anche destinato all’estero;
- b) ideazione, la realizzazione e la posa in opera di cartellonistica;
- c) istituzione o l’adeguamento di punti di informazione collocati sulle “Strade del vino”, finalizzati ad un’informazione specifica sull’area vitivinicola interessata.

2. L’importo minimo di spesa ammissibile è di € 10000,00.

Art. 14

Domande e termini

1. Le domande di contributo, presentate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono corredate da:

- a) relazione illustrativa dell’intervento;
- b) preventivo di spesa;

2. L’integrazione alla documentazione di cui al comma 1 è trasmessa entro sessanta giorni dalla richiesta del Servizio competente, pena l’archiviazione delle domande.

3. Le domande dovranno pervenire alla Provincia di Pordenone entro il 1 settembre di ogni anno.

Art. 15

(Concessione dei contributi)

1. La concessione dei contributi, in termini di sequenza temporale, avviene secondo il criterio della successione cronologica delle istanze ammissibili presentate. Nell’atto di concessione sono indicati l’ammontare dell’incentivo, il termine entro il quale dovrà essere inviata la dichiarazione di accettazione del contributo con l’impegno ad assumere a proprio carico la parte della spesa non finanziata dalla Provincia nonché i termini per l’invio della rendicontazione della spesa.

2. La mancata rendicontazione finale della spesa ammessa entro il termine indicato comporta la revoca del contributo concesso.

3. I contributi sono concessi a titolo di “de minimis” secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 (Commissione del 15 dicembre 2006) relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L. 379 del 28 dicembre 2006, e da ogni ulteriore modifica e/o integrazione dello stesso.

Art. 16

Norme transitorie e finali

1. Per il primo anno di applicazione del regolamento le domande di contributo potranno pervenire alla Provincia di Pordenone entro il 31 marzo del 2011.
2. Per tutto quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento provinciale si rinvia alla LR 20 novembre 2000, n. 21 e s.m.i. ed all’ulteriore normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.
3. La classificazione DOC o/e DOCG e IGT già in uso, e riconosciuta come tale da questo regolamento, si intende rettificata secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all’Albo pretorio dell’Amministrazione Provinciale di Pordenone.